



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FRAVEZZI, PALERMO, LANIECE, MASTRANGELI,
DEL BARBA, D’ADDA, CUCCA e PANIZZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014

Modifica dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in materia di vini IGT e uso di varietà appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*

ONOREVOLI SENATORI. – La selezione di vitigni resistenti alle malattie, attraverso l'incrocio tra specie del genere *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis* ha ottenuto dei buoni risultati, portando all'iscrizione nella classificazione nazionale di queste varietà di vite, resistenti alle principali malattie.

Si ritiene interessante l'iscrizione di queste varietà per il loro utilizzo in zone «difficili», con presenza di vigneti poco o per niente meccanizzabili, e anche in zone particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale, quali vigneti confinanti con strade, ciclabili, parchi e abitazioni civili.

In Italia, sono presenti alcune zone viticole molto belle dal punto di vista paesaggistico, con presenza di terrazzamenti, muretti, pendii, ma difficilmente o per niente accessibili alle macchine, con evidenti problemi anche per la sicurezza dell'operatore nell'effettuare gli interventi agronomici richiesti (uso trattore in pendio).

Sicuramente i trattamenti fitosanitari sono le operazioni agronomiche più onerose per i viticoltori. Eliminare o ridurre i trattamenti anticrittogamici contribuirebbe a salvaguardare la coltivazione della vite in questi ambienti unici.

La presenza della vite nelle zone marginali ha permesso la gestione ottimale di territori e ha garantito un'altra funzione altrettanto importante, quella di procurare un reddito. Le difficoltà strutturali caratteristiche di questi territori (disagi, polverizzazione fondiaria, difficile agibilità dei terreni, basse produzioni, distanza dai centri di produzione e commercializzazione), ne impediscono la meccanizzazione. Aiutare questa viticoltura

vuol dire: presidio del territorio, controllo delle acque e prevenzioni dell'erosione, difesa dagli incendi, valorizzazione ambientale (anche della biodiversità), valorizzazione paesaggistica, valenza culturale e attrazione turistica, creazione di ricchezza e posti di lavoro.

In queste situazioni appare interessante la scelta delle varietà viticole, tra quelle autoctone della zona, o l'approccio agronomico, privilegiando tecniche di difesa o metodi di coltivazione in sintonia con l'ambiente. Va posto in questo contesto anche l'inserimento delle varietà «resistenti» ai patogeni, che possono favorire la coltivazione nelle zone difficili (evitando i trattamenti chimici) e nel contempo preservare dal punto di vista ambientale queste zone.

Altro aspetto favorevole è la riduzione dei residui di prodotti chimici nelle uve, aspetto da non sottovalutare, in quanto il concetto di qualità oggi tiene sempre più conto anche della salubrità dello stesso prodotto agricolo.

Considerato che con queste varietà, al momento, secondo la legislazione nazionale, si possono produrre solo vini generici mentre la legislazione comunitaria permette di utilizzarle anche per la produzione di vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e, considerate le ragioni sopra esposte, il presente disegno di legge intende, attraverso la modifica dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, estendere l'utilizzo di tali varietà anche per la produzione di vini ad indicazione geografica tipica (IGT).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per i vini ad IGT è consentito l'uso delle varietà in osservazione e di varietà appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*».

